



ORDINANZA SINDACALE N. 107

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 relativa all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

VALUTATO CHE allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello provinciale, regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

CONSIDERATO CHE in occasione delle prossime festività natalizie si registreranno condizioni che facilitano nel centro urbano l'afflusso di numerose persone con conseguente difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

RITENUTO CHE per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico sul nostro territorio occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

CONSIDERATO CHE nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;



Città di Albino

Provincia di Bergamo

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche.

ORDINA

In tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato (centri storici, aree mercatali, fermate del trasporto pubblico, piazze e sagrati delle chiese), **l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (mascherine) anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone tutti i giorni **a partire da mercoledì 8 dicembre 2021 fino a sabato 15 gennaio 2022**

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di controllo di vigilare il rispetto della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia **da mercoledì 8 dicembre 2021 fino a sabato 15 gennaio 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Albino www.comune.albino.bg.it

IL SINDACO

dott. Fabio Terzi